



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

Oggetto: TRIBUTI - PRESA ATTO DELLA REVISIONE INFRA PERIODO DEL PIANO ECONOMICO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNI 2022 - 2025

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GHELLA ANNALISA	Sindaco	X	
BORDINO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
ROCCA PAOLO	Consigliere	X	
FRIVELLO BRUNO	Consigliere	X	
BORDINO DEBORAH	Consigliere		X
BORDINO ITALO GIORGIO	Consigliere	X	
BURELLO ALESSANDRO	Consigliere		X
LORUSSO SALVATORE	Consigliere	X	
BONGIOANNI MONICA	Consigliere	X	
GIACHINO GIOVANNI	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
BOFFA LUISA	Consigliere	X	
PRUNOTTO DEBORAH CARLA	Consigliere		X
Totale		10	3

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor GHELLA ANNALISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n.147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2020, modificata con delibera n. 17/CC del 24.06.2021, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'9,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'9,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2024 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che *l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,*

CONSIDERATO, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, validato dal Consorzio quale ente territorialmente competente, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

CONSIDERATO che il valore complessivo del PEF 2024 validato dal Consorzio si attesta a € 424.540,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.12.2023;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

A VOTI UNANIMI e favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze del Piano Economico Finanziario pluriennale del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato dal CO.A.B.SE.R.;

2) **DI DARE ATTO** che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2024, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato determinato in € 424.540,00;

3) **DI DARE ATTO** che il Piano Economico Finanziario sarà trasmesso dal Consorzio ad ARERA;

4) **DI DARE ATTO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

5) **DI DARE ATTO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti sia dai Comuni.

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to GHELLA ANNALISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal **29/04/2024** al **14/05/2024**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- ☒ [✓] è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del
termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)